

REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito alla modifica di alcuni codici NC

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificata dal regolamento (CEE) n. 3208/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, ha introdotto alcune modifiche nella nomenclatura del settore delle carni ovine e caprine; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92⁽⁵⁾, nonché tutta una serie di altri atti concernenti lo stesso settore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, il primo comma del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87⁽⁷⁾ è sostituito dal seguente testo:

« — il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e

0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata originari di un paese terzo che si è impegnato a limitare le proprie esportazioni verso la Comunità è limitato, per ciascun anno civile, al quantitativo globale che forma oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2668/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione a), dello stesso regolamento, nonché per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata. »

2. Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87, è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione istituito dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

⁽¹⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.